DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente e il Territorio Ufficio Aggiornamento Normativo, Consulenza e Vigilanza Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila tel. 0862/363287 fax 0862/363300

Prot. n. 54 73/14

L'Aquila, 18 DIC. 2014

A tutti i Comuni d'Abruzzo LORO SEDI

E, p.c.

Alla Sovrintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali

L'Aquila

Alla Sovrintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo

Chieti

Al Ministero per i Beni e le Attività

Culturali ROMA

Alla Giunta Regionale

Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazione Ambientale

Sede

PROBLEM ABRUETO
DIRECTON APPROVE CILLA PROGRAMA
PO AND THE COMUNITAME,
PROGRAMA TO THE COMUNITAME,
PROGRAMA TO THE COMUNITAME,
PROGRAMA TO THE COMUNITAME,
VALUE THE COMUNITAME,

Dott. Scacins



Oggetto: Legge regionale 12.11.2014, n. 40 recante "Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26, all'art. 14 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96, alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica". Riscontro richieste di parere.

Si dà seguito alla richieste di precisazioni e di pareri formulate per le vie brevi dalle Amministrazioni Comunali circa la recente approvazione della legge regionale indicata in oggetto, per illustrare i contenuti delle modifiche legislative introdotte in merito all'esercizio delle funzioni amministrative per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione.



La novella legislativa, approvata dal Consiglio Regionale in data 28 ottobre 2014, pubblicata sul BURA 26 novembre 2014, n. 47 ed entrata in vigore il 27 novembre u.s., è stata predisposta nell'intento di comporre il conflitto originato dall'impugnativa per illegittimità costituzionale proposta dal Governo in riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 2 della L.R. 28 aprile 2014, n. 26 "Disposizioni regionali per il coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione" e, quindi, garantire la continuità nella disciplina delle procedure volte ad assicurare il coordinamento tra i vari livelli di pianificazione.

Il conflitto pendente presso il Giudice delle Leggi, oltre a coinvolgere l'intero testo della L.R. n. 26/14 per l'asserita violazione dei limiti spettanti all'organo legislativo regionale in tempi di prorogatio (artt. 121, 122 e 123 della Cost.), riguarda in particolare anche l'art. 2, commi 4 e 5 concernenti l'ipotesi in cui la proposta di pianificazione locale si configura come "variante" al P.R.P., in quanto la relativa versione testuale non è stata ritenuta sufficiente, sul piano dispositivo, a garantire adeguatamente il coinvolgimento del Ministero competente nella pianificazione paesaggistica, in violazione dell'art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione che sancisce la potestà esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Alla base del conflitto viene posta la motivazione secondo cui la fattispecie riguardante la proposta di pianificazione locale in variante al P.R.P (disciplinata, appunto, dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 26/14) "configurandosi sostanzialmente in una revisione, ancorché limitata, del piano paesaggistico (che, ai sensi dell'art. 145 e ss. del D. Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii. è cogente e non derogabile da parte degli strumenti urbanistici)" dovrebbe essere soggetta alla medesima procedura partecipativa che si concentra in una elaborazione congiunta del piano paesaggistico, condizione che lo stesso Governo ritiene possa essere assicurata solo attraverso la prevista partecipazione degli organi ministeriali alla Conferenza di Servizi e l'espressione del relativo parere.

Alla luce di tali osservazioni, nell'ottica di addivenire alla cessazione della materia del contendere ed assicurare continuità alla disciplina applicabile alle singole ipotesi concrete, la Regione Abruzzo ha ritenuto necessario approvare la novella legislativa nella versione - poi confluita nella L.R. n. 40/2014 – che, nello spirito di leale collaborazione con l'Amministrazione Statale interessata, ha modificato la diposizione censurata nel senso indicato dagli Uffici Ministeriali competenti ed in linea con una lettura costituzionalmente orientata.

La nuova disciplina si compone di un unico articolo la cui formulazione, adeguandosi ai contenuti delle censure poste dal Governo alla base del proprio gravame, nonché alle osservazioni formulate in merito dall'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sostituisce il testo dell' art. 2 della L.R. n. 26/14 con una serie di disposizioni che disciplinano le procedure da seguire per l'esercizio della funzione di coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli strumenti pianificatori sottordinati, confermando lo strumento della Conferenza di Servizi quale momento imprescindibile per consentire la partecipazione del Ministero competente, e precisando inoltre che, laddove la proposta di pianificazione locale si configuri come ipotesi di variante al Piano Regionale Paesistico, il parere espresso nella predetta Conferenza di Servizi dai rappresentanti del Ministero competente ha portata vincolante.

Questa nuova formulazione dell'articolo 2 della L.R. n. 26/14 assicura così la condivisione necessaria in ordine ai contenuti della variante, secondo le modalità operative fissate dalle disposizioni statali di principio in subiecta materia per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico.

Pertanto, alla luce delle modifiche recentemente approvate dal legislatore regionale, le procedure volte al coordinamento della pianificazione paesaggistica con gli altri strumenti di pianificazione contempleranno i seguenti adempimenti di carattere operativo:

a) nel caso in cui le previsioni proposte negli strumenti di pianificazione locale si limitano ad un mero recepimento del P.R.P., l'Amministrazione locale, all'esito della Conferenza





di Servizi all'uopo convocata, dovrà allegare la dichiarazione di conformità alla deliberazione dell'avvenuta approvazione del proprio strumento urbanistico e trasmetterla unitamente a quest'ultima, alla Struttura regionale competente in materia paesaggistica;

b) nel caso in cui, invece, la proposta locale si configura come variante al P.R.P., il parere espresso dalla Sovrintendenza in seno alla Conferenza di Servizi ha portata vincolante: pertanto, all'esito di detta Conferenza, sarà tale parere che dovrà essere allegato alla proposta di pianificazione locale, unitamente alla quale verrà trasmesso al Consiglio Regionale per il tramite della Struttura regionale competente in materia paesaggistica.

c) Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di cui alla lettera b) con apposita deliberazione e quest'ultima, una volta pubblicata sul B.U.R.A, costituisce variante al P.R.P. ed è condizione imprescindibile per la definitiva approvazione della variante proposta.

Deve, infine, osservarsi che, in ossequio al principio "tempus regit actum" (in forza del quale, come è noto, ogni atto è disciplinato dalla legge in vigore nel momento in cui viene emanato, a meno che la stessa legge detti norme specifiche in proposito, evenienza che, tuttavia, non ricorre nel caso in esame) ed in considerazione del fatto che il momento in cui occorre fare riferimento ai fini dell'individuazione delle disciplina giuridica è quello del perfezionamento dell'atto, la nuova normativa troverà applicazione in relazione a tutti i procedimenti di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.R.P. in itinere.

Quanto sopra in ragione del fatto che la novella legislativa apporta una sostanziale modificazione nel sistema degli elementi necessari alla produzione degli effetti finali, quale è la necessaria adozione di un parere dalla portata vincolante non contemplato nella disciplina previgente e, in quanto tale, condizionante la legittimità del provvedimento finale che la presuppone.

GRA A01 - Brandolini (Sambucelo)